

**CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE IN MODALITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) DELLE LEZIONI PREVISTE DAI CORSI DI FORMAZIONE E DALLE INIZIATIVE INFORMATIVE DI CUI ALLA DGR N. 1941/2019 IN ATTUAZIONE DEL PSR 2014-2020 (TIPI DI INTERVENTO 1.1.1 e 1.2.1)**

Le attività formative a distanza (FaD), svolte on-line in modalità sincrona attraverso lo strumento della classe virtuale in cui gli utenti/discenti interagiscono con il docente o tutor della materia, sono ammesse sulla base delle seguenti condizioni:

1. presenza di un sistema per la controllabilità della partecipazione dell'utente all'attività formativa, comprese postazioni per l'utente dotate di webcam individuale;
2. presenza di tutor dotati di adeguata professionalità e competenza;
3. comunicazione dell'Organismo di Formazione (di seguito OdF) ad AVEPA che le lezioni si svolgeranno in modalità FaD, almeno due giorni prima della data della prima lezione;
4. valorizzazione nel software gestionale A39 del campo INDIRIZZO SEDE DEL CORSO, con la dicitura "Formazione a distanza" e indicazione nel campo COMUNE SEDE DEL CORSO dell'indirizzo della sede formativa dell'OdF presso la quale il docente provvede al collegamento;
5. contestuale invio via PEC all'AVEPA di un prospetto descrittivo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FaD. Tale documento deve contenere anche web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte di AVEPA;
6. la composizione della classe virtuale deve risultare coerente con le presenze elencate nel registro di classe. Il registro deve essere firmato dal docente, se lo stesso è in presenza nella sede dell'OdF; qualora il docente non fosse presente in sede il registro rimane depositato presso l'OdF e sarà aggiornato dal direttore del corso sulla base delle presenze attestate dal docente con la formula presente/assente in FaD;
7. il calendario delle lezioni deve essere regolarmente aggiornato nel gestionale A39;
8. la formazione a distanza non potrà essere applicata alle fasi didattiche che prevedono attività laboratoriali, di pratica o di tirocinio, il cui svolgimento deve essere necessariamente realizzato in situ e in presenza e con l'utilizzo, da parte dei discenti, di strumenti e attrezzature professionali;
9. in caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni allievi, ad esempio per ragioni di carattere tecnologico, devono essere individuate soluzioni alternative e comunque deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi, alla ripresa delle ordinarie lezioni in presenza;
10. l'Organismo di Formazione si deve attenere ad ogni ulteriore procedura e disposizione impartita da AVEPA sulle modalità di gestione delle lezioni realizzate in modalità FaD al fine del corretto svolgimento dei controlli istruttori e del monitoraggio delle attività;
11. con riferimento al numero minimo di allievi che i corsi/iniziative devono rispettare, qualora il corso sia in modalità FaD si deve intendere che il limite minimo è quello previsto per le aree non montane.